



**Città di
Sassuolo**

Comune di Sassuolo
Settore II – Ambiente e Territorio
Servizio Controllo Lavori Pubblici
Via Caduti sul Lavoro, 1 – 41049 Sassuolo
Telefono 0536/880860
PEC comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
www.comune.sassuolo.mo.it
p.i. 00235880366

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA E DELL'ORGANIZZAZIONE SVOLTA DAL "MEDICO
COMPETENTE", AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii.
PER IL TRIENNIO 2022/2025**

"CAPITOLATO PRESTAZIONALE"

IL RUP
Direttore Settore II – Ambiente e Territorio
Arch. Andrea Illari
(Firmato digitalmente)

PREMESSE

In base all'art. 18 comma a) del D.Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.

L'attività di Sorveglianza Sanitaria, si intende riferita all'intero personale alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale di Sassuolo esposti ai rischi presenti nelle attività lavorative, nonché i soggetti impiegati con "lavoro flessibile".

ART. 1 – OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto l'organizzazione e l'affidamento di tutti i servizi di sorveglianza sanitaria (Capo III, Sezione I, art. 25 - Sezione V artt. da 38 a 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), necessari a garantire le funzioni di medico competente relative ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Sassuolo, attraverso l'esecuzione di esami specialistici, di laboratorio e l'attuazione dei protocolli previsti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, garantendo di poter effettuare tutte le visite e le attività diagnostiche-sanitarie in un'unica giornata, per ciascun dipendente per quanto possibile.

ART. 2 – REQUISITI SOGGETTO AFFIDATARIO

Potranno partecipare all'affidamento del servizio di "Sorveglianza Sanitaria - Medico Competente" i soggetti che siano in possesso di uno dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 oltre a quanto specificato nello schema di contratto.

Inoltre, il soggetto affidatario, dovrà avere una struttura sanitaria per gli accertamenti richiesti, con l'obbligo di disponibilità di idonei locali destinati ad ambulatori, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste.

L'aggiudicatario ha l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, della sede ambulatoriale. Per ogni giorno di ritardo oltre il trentesimo, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00.

La mancata costituzione della sede ambulatoriale e dei servizi richiesti entro 60 giorni, comporta la risoluzione del presente contratto di servizi. La risoluzione opererà di diritto previo invio di raccomandata A.R. da parte dell'Amministrazione Comunale di Sassuolo.

Il servizio di Sorveglianza Sanitaria e l'attività di "Medico Competente" dovranno essere svolte previa individuazione del Medico Competente che, ai sensi dell'art. 39, comma 2) del D.Lgs. 81/2008, opera in qualità di "dipendente o collaboratore di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore" o "libero professionista" o "dipendente del datore di lavoro", con esclusione di dipendenti di struttura pubblica, assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza, per i quali l'incarico di Medico Competente è precluso, ai sensi dell'art. 39, comma 3) del citato Decreto Legislativo.

In caso di affidamento a "Società", le capacità richieste dovranno essere possedute dal Medico Competente designato. Il Medico, pertanto, dovrà comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in materia e quelli richiesti dall'Amministrazione, producendo curriculum professionale dettagliato, datato e sottoscritto dall'interessato.

Il nominativo che la medesima struttura avrà indicato in sede di offerta secondo quanto sopra descritto, a sua volta darà con atto scritto la disponibilità per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 18 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto aggiudicatario, dovrà adempiere a tutti i contenuti di cui agli artt. 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Medico Competente dovrà redigere ovvero aggiornare un protocollo sanitario relativo ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Sassuolo in funzione delle diverse attività lavorativa.

Dovrà provvedere all'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche opportunamente stabilite con l'Ente in relazione alle condizioni di lavoro ed al ciclo tecnologico-produttivo, nonché allo svolgimento dell'attività di formazione ed informazione dei dipendenti ed alla esecuzione dei conseguenti esami e visite specialistiche.

Sotto si riporta in modo non esaustivo alcune attività del Medico Competente, previste dalla normativa vigente:

a) Sopralluogo presso le sedi di lavoro al fine di raccogliere tutte le informazioni utili per poter organizzare un programma sanitario mirato, per avere una conoscenza della struttura organizzativa e produttiva allo scopo di redigere i documenti richiesti e predisporre le attività conseguenti;

b) Collaborare con il Datore di Lavoro e con il RSPP di cui all'art. 25 dello stesso Decreto sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, per la predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

In particolare dovrà:

1. Effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 ed esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 41, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
2. Istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'archivio dell'Amministrazione Comunale con salvaguardia del segreto professionale;
3. Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed a richiesta del lavoratore, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
4. Comunicare, in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del citato D.Lgs. 81/2008 ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
5. Congiuntamente al RSPP, visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

6. Fatti salvi i controlli sanitari di cui al punto 1), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
7. Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
8. Collaborare all'attività di formazione ed informazione di cui alla Sezione IV del D.Lgs. 81/2008;
9. Effettuare esami strumentali ed accertamenti sanitari per i dipendenti;
10. Partecipare alla riunione periodica;
11. Redigere la relazione sanitaria annuale degli accertamenti e visite eseguite da allegare al documento prevenzioni e rischi;
12. Controlli, visite e quant'altro richiesto dai "Provvedimenti del 16 Marzo 2006 – 30 Ottobre 2007 e ss.mm.ii. in merito all'utilizzo od abuso di alcolici e/o sostanze stupefacenti dei lavoratori". A seguito dei controlli, il Medico Competente dovrà presentare una relazione in merito agli esiti;
13. Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato;
14. Organizzazione, assistenza e formazione del servizio di primo soccorso in collaborazione con il RSPP dell'Amministrazione comunale.

In merito all'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 che per accertamenti diagnostici ci si potrà avvalersi della collaborazione di altri medici specialisti, di cui i relativi oneri, dovranno, comunque, essere compresi nella cifra di aggiudicazione del servizio.

L'Ente affidatario stabilirà l'ambito di intervento da affidare a tali collaboratori, presiedendo alle loro scelte mediche.

Ricordando che:

- a) le visite di medicina del lavoro comprendono anche tutte le visite specialistiche, gli esami di laboratorio, gli accertamenti e le vaccinazioni previste e/o ritenute utili dal medico competente per l'emissione del certificato di idoneità specifica alla mansione, compresi come meglio specificato al punto "12" del presente articolo ove necessari i test inerenti alcol e tossico dipendenza per le categorie previste dalla normativa vigente.
- b) al fine di evitare che i programmi operativi possano comportare disservizi durante l'orario di lavoro, l'affidatario dovrà concordarli con l'Amministrazione Comunale che si impegnerà ad individuare un referente, al fine di concordare il calendario delle visite onde ridurre al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività dell'Ente.
- c) i certificati di idoneità dovranno rispettare i dettami del D.Lgs. 81/2008 e dovranno essere prodotti in tre copie, una per l'Amministrazione comunale, una per la cartella sanitaria ed una da consegnare al lavoratore insieme ai risultati degli accertamenti sanitari. Dovranno essere consegnati presso la sede dell'Ente entro e non oltre il 15° giorno dalla data della visita.
- d) documentare le visite degli ambienti di lavoro mediante relazione scritta (si allega elenco delle strutture oggetto di sopralluogo), inserendo anche eventuali criticità riscontrate;
- e) quant'altro non specificato ma necessario alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale come disposto dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione comunale provvederà a mettere a disposizione del medico competente la documentazione afferente l'oggetto dell'incarico, provvedendo anche alla consegna della stessa.

Al termine dell'incarico il medico si impegna a restituire tutta la documentazione in suo possesso, senza trattenerne alcun dato.

Al fine di svolgere in modo sistematico l'attività nei punti sopra riportati il Medico Competente si impegna a svolgere la predisposizione con l'Ente delle visite mediche periodiche e specialistiche, nonché la tenuta dello scadenziario e della compilazione ed aggiornamenti dell'archivio sanitario. Il medico competente provvederà direttamente o attraverso apposita struttura o di personale qualificato, all'esecuzione di accertamenti strumentali quali: audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, ecc., nonché prelievi, anche nella struttura dell'Ente.

Il medico competente in collaborazione con il "Servizio Sviluppo Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Comprensorio Ceramico ed il RSPP del Comune di Sassuolo, provvederà ad indicare le date e gli orari di svolgimento delle prestazioni, iniziando puntualmente le visite all'orario fissato. La comunicazione del giorno e dell'orario ai dipendenti, sarà eseguita a cura dell'Ente.

ART. 4 – SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

In caso di brevi periodi di assenza o di impedimento il "Medico Competente" dovrà provvedere a garantire le prestazioni contrattuali attraverso un sostituto in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, individuato in accordo con il datore di lavoro. I relativi oneri saranno a carico dell'Affidatario.

ART. 5 – PRESTAZIONI E CONDIZIONI ECONOMICHE

Sono ricompresi tra gli accertamenti sanitari oggetto del presente "capitolato prestazionale", le prestazioni riportate nell'Allegato "B" per il numero e le mansioni dei dipendenti dell'Amministrazione comunale ivi indicati in quantità presunta.

Il compenso verrà determinato applicando alle varie prestazioni dell'elenco prezzi riportato nell'Allegato "B" ribassato della percentuale in offerta. Si precisa che il compenso per il Medico Competente, comprensivo di tutte le attività (come sopralluoghi, redazione di pareri, consulenze, partecipazione a riunioni, ispezioni periodiche, redazione di protocolli sanitari) si intende compreso nelle prestazioni sanitarie di cui al prezzario allegato.

I suddetti accertamenti ed esami da laboratorio sono quelli previsti dal programma di sorveglianza sanitaria vigente in materia, fatto salve le vaccinazioni antinfluenzali annuali o altre che si renderanno necessarie per i dipendenti per le quali è prevista la sola somministrazione ed in accordo con il datore di lavoro e medico competente.

Nel caso in cui un nuovo programma di Sorveglianza Sanitaria che il medico competente affidatario è tenuto a redigere dovesse prevedere accertamenti diversi per numero, resta valido l'elenco prezzi dell'Allegato "B". In caso di accertamenti diversi per tipologia, si provvederà a redigere verbali nuovi prezzi, prendendo come base il tariffario degli Ordine dei Medici di Modena o Azienda USL di Modena se esistenti, a

cui verrà applicato il ribasso risultante dall'offerta, altrimenti si redigerà verbali nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

L'importo contrattuale sarà pari all'importo posto a base di gara, ridotto del ribasso percentuale offerto. Il ribasso percentuale unico proposto, verrà applicato a ciascuno dei prezzi di cui all'elenco prezzi unitari (Allegato "B") posto a base di gara.

Il compenso verrà determinato applicando alle varie prestazioni ed attività di sorveglianza sanitaria il "listino prestazioni e accertamenti sanitari" di cui all'allegato "B".

Che l'importo a base di gara per l'intera durata di tre anni è stimato in complessivi **€ 36.700,00 (trentaseimilasettecento/00)**, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto di servizi non sono palesemente soggetti a rischi d'interferenza che pregiudicano la sicurezza dei lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati stimati pari ad Euro 0,00 (zero/00). Tuttavia, essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

Si dà atto, che l'importo effettivo della prestazione è determinabile solo in via presuntiva e sulla base del listino prestazionale, essendo legato alle scadenze fissate dal protocollo sanitario e dal numero di dipendenti interessati, nonché dal mutamento delle disposizioni di legge che richiedano nuove e più approfondite verifiche. In ogni caso lo stesso non potrà superare la somma definita in aggiudicazione del servizio e sottoscritta dalle parti, sulla base delle attività e dell'elenco prestazionale sotto riportato.

Il contratto è stipulato a misura, pertanto verranno pagati solamente gli interventi effettuati, con gli importi di cui all'elenco prezzi unitari allegato, a cui verrà applicato il ribasso. Essendo il contratto riferito a prestazioni non predeterminati nel numero, ma indicati in quantità presente, se alla data di scadenza dell'affidamento non fossero stati eseguiti servizi per la totalità dell'importo, l'amministrazione non sarà tenuta in alcun modo al pagamento del residuo dell'importo di contratto.

Per tutta la durata dell'affidamento non sarà ammessa la revisione dei prezzi in alcun caso. E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, pena di nullità della cessione stessa. E' fatto, altresì, divieto all'affidatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato prestazionale, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Ente.

Il Comune di Sassuolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7 – DURATA E TEMPISTICA

Il presente affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria ed attività di Medico Competente di cui al D.Lgs. 81/2008 avrà durata di 36 mesi (trentasei), decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Poiché il contratto è stipulato a misura potrà terminare anticipatamente rispetto alla predetta data in caso di esaurimento dell'importo contrattuale; inoltre, nel caso alla data di scadenza l'importo contrattuale non sia esaurito lo stesso potrà essere prorogato di ulteriori tre mesi, fermo restando l'importo originario e comunque fino ad esaurimento dello stesso.

L'Affidataria, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è tenuta a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre la scadenza, in regime di proroga, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per il Comune, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, comunque non superiore a sei mesi.

La tempistica per lo svolgimento dell'attività di Sorveglianza Sanitaria verrà concordata con il RSPP dell'Amministrazione comunale, stabilendo un periodo ben definito dove sottoporre i dipendenti (almeno il 95% nel periodo concordato) al protocollo sanitario redatto dal Medico Competente.

ART. 8 – RESPONSABILITA': "PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO"

1 - Il contraente svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Comune di Sassuolo in accordo con i datori di lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In caso di inerzia dell'affidatario, ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari all'1% (uno per cento) sul valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica delle contestazioni.

L'eventuale applicazione della penale sarà effettuata con detrazione della relativa somma dai corrispettivi liquidati.

Il pagamento della penale non solleva l'affidatario dagli altri oneri, obblighi e qualsivoglia responsabilità conseguenti l'inadempienza rilevata.

Qualora da ritardi del contraente derivassero sanzioni o penali o danni di qualunque genere all'Amministrazione la stessa si rivarrà sulla somme dovute, senza pregiudizio per altre azioni.

Resta comunque inteso che il Contraente ha l'obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento della revoca, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l'Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo.

2 - In tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Affidataria, alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato prestazionale, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidataria o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- b) cessione totale o parziale del contratto d'appalto;
- c) violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- d) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- e) mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato prestazionale e nell'offerta economica presentata dall'Affidataria;
- f) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate;
- g) mancanza della copertura assicurativa prevista all'art. 9;
- h) ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1453 e 1456 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016.

3 - La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni.

4 - In particolare, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà affidare le attività oggetto d'appalto ad altro operatore economico tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione dell'operatore economico in dolo alla partecipazione a nuove gare indette dell'Amministrazione, secondo motivata valutazione da effettuarsi in occasione della gara successiva.

5 - La risoluzione del contratto sarà comunicata ad ANAC e verrà valutata dall'Amministrazione in termini di grave illecito professionale.

6 - All'Affidataria sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, detratto l'importo maturato delle eventuali penalità e danni.

7 - L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

L'Affidatario assumerà in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione Comunale di Sassuolo, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Nell'espletamento di quanto previsto nel capitolato prestazionale, l'Affidatario dovrà essere assicurato mediante polizza di Responsabilità Civile e Professionale per danni a terzi e per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo pari ad Euro 1.500.000,00 con efficacia non inferiore alla durata del servizio.

A garanzia degli adempimenti richiesti, l'aggiudicatario del contratto sarà obbligato a costituire a favore dell'Amministrazione Comunale di Sassuolo una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto, mediante polizza fideiussoria o assicurativa o nelle altre forme previste dalla legge (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016), salva comunque la risarcibilità del maggior danno, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di affidamento dell'incarico.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà provvedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 e s.m. del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a "semplice richiesta scritta" dell'Amministrazione. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Affidatario, prelevandone l'importo dal corrispettivo contrattuale. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 10 – SEDI E CONSISTENZA DEL PERSONALE

Ai fini di una corretta ed equa valutazione dell'offerta ed onde adempiere agli obblighi di cui ai punti precedenti, si elencano nell'allegato "A" le sedi e le figure lavorative comunali con i profili professionali assegnati e comunque tutti i dipendenti che nel corso dell'affidamento saranno assunti con contratti ad essi equiparati.

Il numero di dipendenti e delle sedi comunali di cui all'allegato "A" hanno un valore puramente indicativo. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non incideranno in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'affidatario in base all'offerta sull'elenco prezzi unitari.

ART. 11 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione comunale di Sassuolo, su preventiva comunicazione ed indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita medica, si impegnerà, attraverso "l'ufficio personale", a:

- a) Trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- b) Comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;

- c) Comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- d) Archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate.

ART. 12 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture, in formato elettronico, relative alle prestazioni sanitarie svolte dovranno essere emesse con cadenza quadrimestrale ed il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012 e ss.mm.ii., nonché previa verifica della rispondenza delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato Prestazionale. A tal fine l'Affidataria dovrà allegare alle fatture un dettagliato rapporto riepilogativo di tutte le prestazioni effettivamente eseguite, a cui l'importo della medesima fattura si riferisce.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare e di applicare le eventuali penali di cui all'art. 8 del presente Capitolato Prestazionale, trattenendone il relativo importo dai pagamenti.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190/2014.

In caso di accertata inadempienza contributiva dell'Affidataria, il Comune applicherà quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016.

Ai fini della L. n. 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidataria:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere verrà risolto automaticamente, qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

ART. 13 – INFORMATIVA E DESIGNAZIONE QUALE "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

Il medico competente ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, compatibilmente con le funzioni istituzionali, nella qualità di soggetto incaricato al trattamento dei dati, si impegna ad osservare ogni cautela, con specifico e particolare riferimento ai dati sensibili e ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per le finalità dell'incarico ricevuto e più specificatamente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, *il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D.Lgs.81/2008.*

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sassuolo. Il Responsabile del trattamento dei dati competente di riferimento per il Comune di Sassuolo è il *Direttore del Settore II.*

L'Aggiudicatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare la nomina di un proprio Referente da parte del Comune di Sassuolo quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della presente capitolato prestazionale del servizio di sorveglianza sanitaria. *Contestualmente alla stipula del presente atto l'Aggiudicatario si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Referente, l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali predisposto dal Comune di Sassuolo.* L'Aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

L'Aggiudicatario è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante il Comune di Sassuolo o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti, saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure amministrative. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. n. 196/2003, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato prestazionale, il Comune di Sassuolo, in qualità di Titolare, nomina l'Aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

L'Aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 24 dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31;
- predisporre e trasmettere al Comune di Sassuolo una relazione in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 14 – OBBLIGHI DI CONDOTTA

L'Affidatario è consapevole che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del codice di comportamento del Comune di Sassuolo, si estendono per

quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del medesimo Decreto. Il codice è disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013, la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'Affidatario tutte le spese di contratto ed accessorie.

ART. 16 – CESSIONE DELL'AFFIDAMENTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale delle attività oggetto d'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

L'Affidataria può cedere i crediti derivanti dal contratto alla condizione che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e siano notificate all'Amministrazione. L'Affidataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Affidataria medesima, riportando il CIG dalla stessa comunicato. In caso di inosservanza da parte dell'Affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, il contratto si intende risolto di diritto.

E' fatto divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Per il subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra "l'Amministrazione Comunale di Sassuolo" ed il "Soggetto Affidatario" in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente Capitolato Prestazionale e del conseguente contratto che non sia risolta in via amichevole sarà devoluta al TAR di Bologna o al Tribunale di Modena, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 18 – NORME FINALI E DI RINVIO

Il contraente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva gli artt. 13 e 14 (Protezione dati personali e obblighi di condotta) del presente capitolato prestazionale.

Per quanto non previsto nel presente "Capitolato Prestazionale", si rinvia al D.Lgs. 81/2008 ed al D.Lgs. 50/2016 e s.m.

ART. 19 – ALLEGATI

Sono allegati al "Capitolato Prestazionale" e fanno parte integrante e sostanziale gli atti di seguito elencati:

- a) Allegato A: Elenco sedi, dipendenti e profilo professionale;
- b) Allegato B: Accertamenti sanitari – Elenco prezzi delle prestazioni.

Sassuolo, li 09 Maggio 2022

IL RUP
Direttore Settore II – Ambiente e Territorio
Arch. Andrea Illari
(Firmato digitalmente)